

## *Note d'approfondimento per l'aggiornamento dello statuto come indicato nel Codice del Terzo Settore*

Nel corso degli ultimi mesi sono circolate diverse informazioni relative all'obbligo per le associazioni di **adeguare il proprio statuto entro il 2 agosto 2019** in vista dell'iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Con la circolare n. 13 del 31 maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito alcuni termini di questa scadenza.

“La previsione recata dal citato articolo 101, comma 2, per altro verso attribuisce ad ODV, APS ed ONLUS iscritte ai registri la **facoltà di utilizzare entro la medesima data del 3 agosto 2019, per gli adeguamenti statutari, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili** o per introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria (per l'individuazione delle varie ipotesi si rinvia alla circolare n. 20/2018, pubblicata sul sito ministeriale), **il regime cd. "alleggerito", ovvero quello delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria**. Giova evidenziare come la potestà modificativa dello statuto secondo il regime alleggerito sia destinata ad estinguersi solo allo spirare del termine di 24 mesi legislativamente fissato, sicché un eventuale adeguamento statutario già intervenuto non consuma la potestà di apportare, nell'arco temporale sopra considerato, ulteriori modifiche allo statuto secondo il regime alleggerito, purché, beninteso, nel rispetto dei limiti indicati dalla norma. Per altro verso, occorre ribadire che gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore (preesistenti al d.lgs. n.117/2017) ma **non ancora iscritti ai relativi registri**, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al Codice del Terzo settore **dovranno farlo con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo** (normalmente sulla base di regole e maggioranze rinforzate, abitualmente impiegate in tali casi) senza beneficiare del regime alleggerito previsto solo per gli enti già provvisti della qualifica derivante dall'iscrizione [...]"

La scadenza per l'adeguamento degli statuti per gli enti del terzo settore con l'utilizzo di maggioranze semplificate è **slittata successivamente al 30 giugno 2020**. All'interno del Decreto "Cura Italia, quest'ultima scadenza è stata portata al 31 ottobre 2020.

La guida per l'adeguamento dello statuto che vi presentiamo ha la funzione di aiutarvi nel percorso di scelta e adeguamento della vostra associazione a quanto prescritto dal D. Lgs. 117/2017 e dalle successive modificazioni ad esso fino alla data odierna. In caso di ulteriori suggerimenti che verranno proposti in futuro vi informeremo quanto più velocemente integrando quanto qui riportato. Le associazioni corali aderenti ad ARCoPu hanno la caratteristica di occuparsi principalmente della conservazione e della divulgazione della tradizione corale e dovranno analizzare primariamente il loro status associativo. La modalità gestionale e strutturale della vostra associazione non cambierà

sostanzialmente e, al fine di comprendere al meglio l'assetto, proviamo a sintetizzare la questione:

<b>Norma applicabile</b>	<b>Coro ETS/APS</b>	<b>Coro non ETS/APS</b>
<b>Art.143, co.3, Tuir</b> (non concorrenza al reddito di somme derivanti da raccolte pubbliche e contributi da Pubbliche Amministrazioni)	<b>NO</b> <i>(norma analoga: art.79, co.4 CTS)</i>	<b>SI</b>
<b>Art.148, co.1 Tuir</b> (decommercializzazione attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, a titolo gratuito, in conformità alle finalità istituzionali – non concorrenza al reddito di quote o contributi associativi)	<b>NO</b> <i>(norma analoga: art.79, co.6 CTS)</i>	<b>SI</b>
<b>Art.148, co.3, Tuir</b> (decommercializzazione corrispettivi specifici per attività svolte in diretta attuazione scopi istituzionali corrisposti dagli associati o partecipanti).	<b>NO</b> <i>(per le sole APS norma analoga: art.85, co.1 CTS)</i>	<b>NO</b>
<b>L. 389/1991</b> (esonero da obblighi contabili, forfettizzazione del reddito d'impresa, esonero dichiarazione IVA, forfettizzazione detrazione IVA)	<b>NO</b> <i>(per le sole APS norma simile: art.86 del CTS)</i>	<b>NO</b>
<b>Art.79, co.2, CTS</b> (decommercializzazione attività d'interesse generale se gratuite o con corrispettivi non superiori ai costi effettivi per oltre il 5% per due anni consecutivi)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Art.79, co.4, CTS</b> (non concorrenza al reddito di somme derivanti da raccolte pubbliche e contributi da Pubbliche Amministrazioni)	<b>SI</b>	<b>NO</b> <i>(norma analoga: art.143, co.3 Tuir)</i>
<b>Art. 82 CTS</b> (esenzioni/riduzioni da imposte indirette, bollo, tributi locali [IMU-TASI-TARI] e IRAP)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Art. 83 CTS</b> (detrazione IRPEF del 30% per liberalità in denaro o natura, oppure deduzione 10% dal reddito, sia per persone fisiche che società/enti)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Art.94 CTS</b> (esonero da presentazione modello EAS)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Art. 69 CTS</b> (accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo ed altri finanziamenti europei)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Art.70 CTS</b> (utilizzo non oneroso temporaneo di beni mobili e immobili di Stato/Regioni/Enti locali, per manifestazioni, con possibilità di somministrazione)	<b>SI</b>	<b>NO</b>

<i>alimenti e bevande, previa SCIA, in deroga ai requisiti art.71 D.Lgs. 59/2010)</i>		
<b>Art.71 CTS</b> (concessione in comodato d'uso agevolato agli ETS e gratuito a APS di beni mobili e immobili non utilizzati da Stato, regioni, Province autonome ed Enti locali, per massimo 30 anni)	<b>SI</b>	<b>NO</b>

In base a quanto sopra esposto è chiaro che qualsiasi associazione corale che abbia una sua normale attività associativa e che svolga attività continuativa durante tutto l'anno o in gran parte di esso e che, infine, intenda mantenere ed instaurare rapporti con Istituzioni Pubbliche ad ogni livello al fine di proporsi più efficacemente nella società ha la necessità di indirizzare la trasformazione verso lo status di **APS - Associazione di Promozione Sociale**.

La Tipologia più consona per un'associazione corale è l'Associazione di Promozione Sociale che deve però rispondere a queste caratteristiche:

Le associazioni di promozione sociale sono una tipologia di enti del terzo settore (ETS), tenuti ad iscriversi nella Sezione B del Registro unico nazionale del terzo settore, costituiti esclusivamente in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o da tre associazioni di promozione sociale (l'APS può essere, quindi, un'associazione di associazioni o "associazione di secondo grado"), aventi come scopo lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone fisiche aderenti agli enti associati da questi prestata in maniera personale, libera e gratuita (art. 35, 1° comma).

Nelle APS il volontario è una persona fisica che in modo personale, libero e gratuito svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il suo tempo e le sue capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, senza scopi di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente a fini di solidarietà. Da ciò deriva logicamente che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario di essa. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del terzo settore tramite il quale svolge la sua attività solo le spese effettivamente sostenute e documentare per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente stesso a cui è vietato erogare rimborsi spese di tipo forfettario.

Prima di procedere con l'elencazione delle integrazioni e verifiche da eseguire nei vostri statuti ricordiamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una Circolare che ha per oggetto "Codice del Terzo settore. Adeguamenti statuari".

**Il 31 ottobre 2020:** termine per adeguare gli statuti riguarda solo le ODV, le APS e le ONLUS iscritte ai rispettivi registri e albi. Gli altri enti non iscritti ad uno dei tre registri suddetti non hanno alcun obbligo di adeguamento. La Circolare Ministeriale specifica che questi ultimi, se entro l'attivazione del Registro Unico del Terzo Settore intendano procedere all'iscrizione ai Registri delle ODV, delle APS o all'Albo anagrafico delle ONLUS, dovranno adeguare i propri statuti al D. Lgs. 117/2017 e nelle modalità indicate dalla Circolare medesima; ma il registro dove essere già istituito alla data odierna e quindi è consigliabile adeguare il proprio statuto non appena possibile per essere pronti a procedere con l'Iscrizione al RUNTS.

**Modalità di approvazione delle modifiche:** la Circolare ribadisce che le ODV, le APS e le ONLUS potranno apportare le modifiche di adeguamento agli statuti in assemblea ordinaria, quindi beneficiando della "semplificazione" prevista al comma 2 dell'art. 101 del CTS, se saranno realizzate entro il termine del 31 ottobre 2020. Invece se i medesimi enti procederanno alle modifiche statutarie oltre il termine del 31 ottobre 2020 dovranno applicare quanto disposto dai propri statuti per l'assunzione delle delibere modificative degli statuti e non beneficeranno della "semplificazione". Per gli enti non iscritti, che vorranno iscriversi ad uno dei tre registri, sarà necessaria la corresponsione dello statuto al CTS, le modifiche apportate nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie, e non beneficeranno della "semplificazione" di cui all'art. 101 e quindi dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria secondo le modalità previste nel vostro statuto in vigore.

**Per procedere all'adeguamento, seguendo questa guida, dovrete **integrare (è riportato in rosso)** e controllare e/o modificare quanto già incluso nel vostro statuto.**

### Denominazione sociale

La sigla APS dovrà essere contenuta obbligatoriamente nello statuto ma l'obbligatorietà del suo utilizzo discende dall'iscrizione al Runts: per questo motivo, nello statuto si dovrà inserire **una clausola che acquisti efficacia automatica di integrazione della denominazione successivamente all'iscrizione al registro**. Tale clausola la riporteremo come ultimo articolo o norma transitoria.

È obbligatorio, infatti, utilizzare la sigla Aps. L'uso di questa locuzione è prioritario rispetto a quello di Ets. Nel periodo transitorio si potrà continuare a utilizzare le locuzioni inserendo negli statuti clausole integrative automatiche per l'utilizzo dell'acronimo Ets.

### Le attività di interesse generale

Lo statuto deve contenere obbligatoriamente l'elenco delle attività generali con specifico riferimento alla corrispondente lettera dell'articolo 5 comma 1 che può essere inserito nel capitolo delle finalità sociali o aggiungendo un capitolo a sé stante intitolato **Interessi Generali**. Per maggiore esemplificazione le attività più affini alle attività dei cori sono (rispettando la nomenclatura in Art 5 del D. Lgs 117/17):

*>> educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

>> *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;*

>> *formazione extra – scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;*

Le diciture indicate vanno inserite integralmente, possono esserne aggiunte altre identificate nell'elenco predisposto all'art.5 del D. Lgs. 117/17 qualora la vostra associazione abbia interessi primari estesi e particolari.

Se l'associazione vuole esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle lo deve obbligatoriamente indicare nello statuto, **senza necessariamente riportare l'elenco specifico** che invece è obbligatorio per le attività primarie di interesse generale. Se nello statuto non è prevista la possibilità di esercitare attività diverse, la modifica può essere effettuata entro il 31 ottobre 2020 ma con modalità non semplificata. Se lo statuto, invece, prevede già la possibilità di esercitare attività diverse, le indicazioni sulla loro funzione "secondaria e strumentale" e sull'organo demandato alla loro individuazione, possono essere inserite con modalità semplificata.

Per le Aps è necessario specificare i destinatari delle attività di interesse generale e le modalità di svolgimento. **Sarà quindi necessario indicare a chi sono rivolte (normalmente soci) le attività e come vengono svolte (a seconda della vostra organizzazione e strutturazione interna).** Nel periodo transitorio, le Aps iscritte ai registri territoriali, potranno continuare a utilizzare le loro locuzioni.

**Ammissione dei soci - Necessario individuare se previsto nel proprio statuto.** Verificare se indicato nel vecchio statuto e in caso indicare chiaramente:

l'organo che può ammettere nuovi soci, diverso da quello di amministrazione

il lasso di tempo entro cui l'ente può decidere dell'ammissione, i requisiti di ammissione ai nuovi associati e la relativa procedura di ammissione.

In ogni caso, questi requisiti non possono essere discriminatori e devono essere in linea con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

### **Diritto di voto per i neo associati**

**Inserire nello statuto il periodo minimo di iscrizione affinché un socio possa votare in assemblea.**

La deroga, però, può essere fatta solo in meglio e quindi riducendo – ma non aumentando – il periodo massimo previsto di **tre mesi**.

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto può attribuire più voti, fino a un massimo di cinque, in proporzione al numero degli associati. Sono eleggibili alle cariche sociali solamente i soci maggiorenni. Qualora i soci minorenni siano in numero importante e critico rispetto alla totalità dei soci è possibile prevedere a statuto che un genitore per minore possa esprimere il voto in rappresentanza del minore ma non possa essere eletto alle cariche sociali. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad

un massimo di tre associati nelle associazioni che hanno meno di 500 associati e di cinque associati in quelle con un numero di associati da 500 in poi.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed anche l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica o telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

**Competenze dell'assemblea** - Verificare le competenze inderogabili, elencate a seguire:

a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;

A. approvazione del bilancio;

B. deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

C. deliberazione sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad un altro organo eletto dall'assemblea;

D. deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; f) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

E. deliberazione dello scioglimento, della trasformazione, della fusione o della scissione dell'associazione.

### **Diritto di esaminare i libri sociali**

**Deve essere previsto il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato.**

I libri sociali sono:

A. Il libro degli associati o aderenti;

B. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

C. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere A) e B) di cui sopra sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione dell'ente, mentre quelli di cui alla lettera C) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'ente.

Questa norma esclude il diritto degli associati ad esaminare i libri contabili dell'ente, a meno che l'atto costitutivo o lo statuto di esso non prevedano questa possibilità e comunque non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti che abbiano acquisito la qualifica di ETS.

**Organo di amministrazione** - Verificare se tali caratteristiche sono già inserite.

Lo statuto deve contenere obbligatoriamente funzioni, composizione, funzionamento (se collegiale). Nelle associazioni del terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea. Gli amministratori sono scelti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al

riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o da reti associative del terzo settore.

**Aggiungere questa dicitura ai compiti dell'organo di amministrazione:**

*>> ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.*

Per entrambe le norme esposte nei due periodi precedenti si applica l'art. 2382 c.c. che prevede che non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Gli amministratori, entro trenta giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione di essa nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se questa è attribuita disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di esso non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore. Per quanto riguarda la responsabilità, gli amministratori, i direttori generali nominati dall'assemblea o in base alle disposizioni dello statuto di cui all'art. 2396 c.c. (a cui si applicano le norme sulla responsabilità degli amministratori), i componenti dell'organo di controllo (i membri del collegio dei sindaci o il sindaco unico) e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisore unico singolo professionista o società di revisione) rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi.

**Bilancio di esercizio e bilancio sociale** - Verificare se già riportato nel vostro statuto  
Bisogna indicare nello statuto, tra le competenze degli organi sociali, quelle relative alla predisposizione, approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio e a quello sociale nonché indicare che il periodo di bilancio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Organo di controllo**

E' chiaro che la maggioranza delle associazioni corali non avrà l'obbligo di prevedere un organo di controllo. Solamente gli Ets che secondo l'art. 30 del D. Lgs. 117/17, del quale trovate in piccolo uno stralcio, sono obbligati ad avere l'organo di controllo e devono disciplinare nel proprio statuto l'organo di controllo stesso.

**Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute del terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:**

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 Euro;
- b) totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, contributi pubblici, ecc.): 220.000 Euro. Riteniamo che questo limite si riferisca solo alle entrate in denaro e non alle erogazioni in natura, cioè in beni o servizi ceduti gratuitamente all'ente;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

**L'obbligo della nomina di un organo di controllo viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati.**

Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2° comma dell'art. 2397 c.c., cioè uno fra i revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, gli altri fra gli iscritti negli albi professionali previsti da un apposito decreto del Ministro della Giustizia oppure fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso di organo di controllo collegiale, cioè di collegio dei sindaci, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I compiti dell'organo di controllo sono quelli di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile dell'ente e sul concreto funzionamento di questo. L'organo di controllo deve esercitare, inoltre, il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, con particolare riguardo alle norme contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, e deve attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste da un apposito decreto del Ministro della Giustizia, come previsto dall'art. 14 sempre del Codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività dell'ente in generale o di singole attività.

**Inoltre, salvo quanto previsto dell'art. 30 le associazioni, riconosciute o non riconosciute del terzo settore, hanno l'obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:**

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 Euro;
- b) totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, contributi pubblici, ecc.): 2.200.000 Euro. Riteniamo che anche questo limite si riferisca solo alle entrate in denaro e non alle erogazioni in natura (beni o servizi ceduti gratuitamente all'ente);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. Anche in questo caso riteniamo, anche se la norma non lo dice, che questo limite si riferisca a dipendenti occupati a tempo pieno per cui occorre conteggiare i collaboratori dell'ente con qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato.

L'obbligo della nomina di un revisore legale dei conti viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati.

**Dal momento che è possibile che tali condizioni si verifichino in un futuro è consigliabile che le associazioni prevedano nello statuto una clausola per cui le indicazioni diventino operative solo al verificarsi di determinate condizioni.**

**Aggiungere quindi questo articolo:**

*>> L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal d.lgs. 117/17 e succ. mod, non costituisce modifica allo Statuto Sociale.*

### **Destinazione del patrimonio e devoluzione in caso di estinzione o scioglimento**

Lo statuto deve indicare l'eventuale destinazione ad altri Ets e quale organo dell'ente può operare questa scelta. L'eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell'ufficio del Runts: nella fase transitoria, quindi, gli enti non commerciali dovranno ricevere il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo quanto previsto dalle precedenti normative.

### **Il vecchio articolo deve essere sostituito con la dicitura a seguire**

*>> In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17 e succ. mod.*

### **Inserire la seguente norma conclusiva**

*>> Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto D. Lgs. 117/17 e succ. mod.*

### **Inserire la seguente norma transitoria – non devono inserirla coloro che sono già APS**

*>> Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.*

*Ferma restando la facoltà dell'Organo di Amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, all'Organo di Amministrazione è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.*

*Gli acronimi APS, ETS integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.*

*Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà "..... APS (o ETS)".*

Una volta verificato che lo statuto contenga tutte le indicazioni specifiche del non profit quali l'assenza di scopo di lucro anche in forma indiretta, lo statuto modificato e approvato secondo queste linee guida di base e quindi non comprendenti opzioni associative particolari, non resta che attendere l'attivazione del RUNTS per poter iscrivere le associazioni che si trasformano in APS o ETS.

Il Presidente, appena sarà attivato il RUNTS dovrà registrare lo statuto presso Agenzia delle Entrate (se APS dovrà pagare solo la tassa di registrazione mentre è esente bollo) e chiedere l'iscrizione al RUNTS alla tipologia associativa identificata della propria associazione allegando alla domanda Atto Costitutivo e Statuto modificato secondo quanto indicato nel CTS.

Sarà necessario poi attendere al massimo 60 giorni e in caso di risposta affermativa o non risposta (silenzio Assenso) da parte del RUNTS sarete un Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS che potrà agire e gestirsi secondo i dettami del D. Lgs. 117/17.